Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 12 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nel Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1635.

Programmi e orari di insegnamento e prove di esame nei licei classici e scientifici e istituti magistrali con insegnamento in lingua slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali statali con insegnamento in lingua slovena si applicano gli orari di insegnamento stabiliti nelle tabelle *B*, *C* e *D* annesse al decreto ministeriale 1° dicembre 1952, con l'aggiunta, in ciascuna tabella, della materia « lingua e lettere slovene » comportante un

orario di insegnamento pari, per ciascuna classe, a quello previsto per la materia « lingua e lettere italiane ».

Art. 2.

Nelle scuole di cui al precedente articolo, i programmi di insegnamento relativi alla materia « lingua e lettere slovene » sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (all. *A*).

Per le restanti materie valgono i programmi vigenti nelle altre scuole del territorio nazionale: limitatamente ai programmi relativi alla storia, alla geografia e alla storia dell'arte sono stabilite integrazioni secondo il testo allegato al presente decreto (all. *B*).

Art. 3.

Nelle scuole di cui al precedente art. 1, gli esami di ammissione, promozione, idoneità, maturità ed abilitazione si svolgono secondo i programmi vigenti, integrati, quanto alla materia « lingua e lettere slovene » dai programmi stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato *C*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 25. — VILLA

ALLEGATO *A*

Programmi di insegnamento relativi alla materia « lingua e lettere slovene »

L'insegnamento della lingua e della letteratura slovena dovrà perseguire le seguenti mete:

sviluppare la conoscenza della lingua nei suoi aspetti lessicali, strutturali e stilistici;

condurre il giovane, attraverso la lettura diretta dei testi, all'esercizio del gusto e alla comprensione degli elementi essenziali della cultura letteraria.

Lo studio della letteratura si concentrerà su quegli autori che possono essere considerati come l'espressione più alta del mondo spirituale sloveno.

Il giovane dovrà essere avviato non soltanto a una corretta espressione ma anche dovrà esercitarsi a gustare, negli autori letti, i pregi più propriamente stilistici ed estetici.

Di qui la necessità di letture dei testi, assidue, sistematiche e approfondite, sorrette dal possesso degli elementi di cultura che sono alla base delle opere lette e che vi si esprimono.

Valgono per la lingua e letteratura materna le considerazioni fatte nel programma di italiano quanto all'esercizio dell'iniziativa individuale degli allievi e allo sviluppo da dare all'interesse per gli orientamenti caratteristici della letteratura contemporanea.

LICEO GINNASIO E LICEO SCIENTIFICO

Tutte le classi:

L'approfondimento dello studio della grammatica sarà integrato da brevi nozioni sulla storia della lingua — particolarmente letteraria — slovena, sul rapporto fra le lingue slave e le altre lingue indoeuropee, nonchè su quello fra lo sloveno e le altre lingue slave.

Liceo scientifico classi I e II:
Ginnasio classi IV e V:

Si leggeranno e commenteranno opere particolarmente significative e adatte, di carattere narrativo, lirico, drammatico, di autori dei secoli XIX e XX. La lettura e il commento dei testi saranno accompagnati dall'esposizione di elementari nozioni letterarie e di storia della cultura riferentisi agli indirizzi e alle correnti in cui le opere sono maturate.

Liceo scientifico classi III, IV e V:
Liceo ginnasio classi I, II e III:

Nella terza classe incomincerà uno studio più sistematico della letteratura slovena dalle origini a Presern, non trascurando la letteratura popolare. Nella IV classe l'esposizione dei lineamenti letterari e la scelta delle opere da leggersi integralmente o parzialmente si riferiranno al periodo che va da Presern alla « Moderna ». Nella V classe l'esposizione della storia letteraria e le opere degli autori da prescegliersi si riferiranno anche al periodo che va dalla « Moderna » ai nostri giorni.

Lo studio della letteratura slovena sarà integrato dalla lettura di brani scelti nelle migliori traduzioni delle opere più significative delle letterature straniere. Una particolare cura sarà rivolta allo studio e all'esame delle più famose versioni slovene della letteratura italiana.

ISTITUTO MAGISTRALE

Il programma sarà, nelle prime due classi, essenzialmente identico a quello delle prime due classi del liceo classico e scientifico, per le due ultime classi, sarà — opportunamente ridotto e adattato — quello svolto nelle ultime tre classi del liceo classico e scientifico.

Nella scelta delle letture, si terrà presente l'opportunità di far conoscere autori ed opere in cui il problema educativo sia particolarmente sentito.

Non sarà trascurata la lettura integrale o parziale di qualche opera appartenente alla letteratura per l'infanzia.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

ALLEGATO *B*

Programma di insegnamento relativo alle materie « storia, geografia, storia dell'arte »

STORIA

Liceo ginnasio, liceo scientifico e istituto magistrale:

Il programma di storia sarà sostanzialmente identico a quello vigente nelle altre scuole della Repubblica. Sarà dato opportuno rilievo agli avvenimenti che interessano la storia del popolo sloveno ed ai loro rapporti con la storia e la cultura italiana.

Saranno tenuti presenti i suggerimenti, che qui si fanno a titolo di esemplificazione, sull'aggiunta e sviluppo di certi argomenti.

1) la romanità e le sue vestigia;
2) la partecipazione degli slavi al Cristianesimo;
3) il rapporto del mondo slavo col mondo turco;
4) Rinascimento e Controriforma nella cultura slovena;
5) l'età del Risorgimento in Slovenia; rapporti col Risorgimento italiano.

Nessuna variazione verrà apportata al programma di educazione civica.

GEOGRAFIA

Liceo ginnasio, liceo scientifico e istituto magistrale:

Il programma sarà sostanzialmente identico a quello vigente nelle altre scuole della Repubblica salvo opportune integrazioni in relazione al carattere della scuola.

STORIA DELL'ARTE

Liceo ginnasio e liceo scientifico:

Anche per questa disciplina la integrazione dovrà riferirsi ai fenomeni artistici di maggior rilievo riguardanti il popolo sloveno, inseriti nel naturale sviluppo della trattazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

ALLEGATO C

Programmi d'esame relativi alla materia « lingua e lettere slovene »

Esami di ammissione, promozione, idoneità
Liceo ginnasio, liceo scientifico, istituto magistrale

Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale e verteranno sul programma di insegnamento dell'ultimo anno e sulle linee fondamentali di quello degli anni precedenti, senza peraltro esigere, per gli anni precedenti, la preparazione completa su parti singole dei rispettivi programmi.

Per i candidati esterni le prove verteranno anche sulla materia delle classi dalle quali essi non abbiano conseguito la promozione, entro i limiti, tuttavia, in cui lo svolgimento dei programmi ha avuto effettivamente luogo nella scuola presso la quale i detti candidati sostengono gli esami.

Esami di maturità classica e scientifica
Esami di abilitazione magistrale

Prova scritta. — Svolgimento di un tema scelto dal candidato fra i tre che gli saranno proposti, dei quali uno riguarderà un argomento di letteratura slovena, un secondo verterà sul programma di storia, un terzo sottoporrà all'interpretazione del candidato un passo di autore della letteratura slovena (durata della prova: sei ore).

Prova orale. — Il colloquio verterà sul programma dell'ultimo anno e sulle linee fondamentali di quello degli anni precedenti senza esigere, peraltro, per gli anni precedenti, la preparazione completa su parti singole dei rispettivi programmi: la prova dovrà saggiare, inoltre, in qual misura il candidato sia penetrato con la sua sensibilità nel mondo spirituale della letteratura slovena.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 9 febbraio 1966, n. **20**.

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 febbraio 1966, n. **21**.

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1966, n. **22**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Bernardo, in Fossano (Cuneo).

N. 22. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fossano in data 25 ottobre 1962, integrato con postilla del 15 giugno 1965 e dichiarazione del 18 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Bernardo, in Fossano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1966, n. **23**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua di Santa Maria della Marina, nel comune di Campofilone (Ascoli Piceno).

N. 23. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° maggio 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua di Santa Maria della Marina, in contrada Marina del comune di Campofilone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gennaio 1966, n. 24.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela Merici », con sede in Porto Torres (Sassari).

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela Merici », con sede in Porto Torres (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1966, n. 25.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino V., in Tapogliano (Udine).

N. 25. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 21 novembre 1935, integrato con dichiarazioni del 3 e 15 marzo e 21 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Martino V., in Tapogliano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1966, n. 26.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera Don Nicolò Daste », con sede in Genova-Sampierdarena.

N. 26. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Don Nicolò Daste », con sede in Genova-Sampierdarena, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Sparto », con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 6 dicembre 1950 ed in data 18 maggio 1951, con i quali la ditta « Sparto S.r.l. » fu autorizzata ad attivare in Perugia, via delle Prome n. 3 una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente, di specialità medicinali chimiche e preparati galenici, limitatamente alla forma farmaceutica fiale ed alla produzione di sparteina;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1960, n. 2783, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata ad estendere nella propria officina farmaceutica, la produzione di preparati galenici anche alle forme farmaceutiche sciroppi, compresse, confetti, supposte ed ovuli;

Visto che dalla ispezione eseguita il giorno 12 novembre 1965 è risultato che l'officina famaceutica non ha più sede nei locali di via delle Prome n. 3, e che le relative attrezzature sono state trasferite in un magazzino, essendo stati venduti i locali sopraindicati;

Considerato che l'amministratore unico della ditta interessata ha dichiarato che ogni attività produttiva dell'officina è cessata fin dal novembre 1964, epoca nella quale si resero indisponibili i locali di via delle Prome;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca della autorizzazione previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dall'art. 25 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica appartenente alla ditta « Sparto » S. r. l., con sede in Perugia, via delle Prome n. 3 ora 15, concessa con i decreti ACIS in data 6 dicembre 1950 e 18 maggio 1951 e con il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1960, n. 2783.

Il medico provinciale di Perugia è incaricato della notificazione alla ditta interessata e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(1289)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme riguardanti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative, e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonchè la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1966

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici

CAPO I — *Resistenze meccaniche e requisiti chimici e fisici*

Art. 1.

I leganti idraulici indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale definita dal successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica con tolleranza del 5 %:

A) CEMENTI

a) b) c) *portland, pozzolanico e d'alto forno*

resistenza a trazione:

dopo sette giorni . . . . 27 kg/cm²
dopo ventotto giorni . . . . 34 »

resistenza a compressione:

dopo sette giorni . . . . 450 »
dopo ventotto giorni . . . . 600 »

a') b') c') *portland, pozzolanico e d'alto forno ad alta resistenza*

resistenza a trazione:

dopo tre giorni . . . . 24 kg/cm²
dopo sette giorni . . . . 33 »
dopo ventotto giorni . . . . 38 »

resistenza a compressione:

dopo tre giorni . . . . 450 »
dopo sette giorni . . . . 600 »
dopo ventotto giorni . . . . 730 »

d) *alluminoso*

resistenza a trazione:

dopo ventiquattro ore . . . . 27 kg/cm²
dopo tre giorni . . . . 32 »
dopo ventotto giorni . . . . 42 »

resistenza a compressione:

dopo ventiquattro ore . . . . 375 »
dopo tre giorni . . . . 600 »
dopo ventotto giorni . . . . 750 »

B) CEMENTI PER COSTRUZIONE DI SBARRAMENTI DI RITENUTA IN CALCESTRUZZO

resistenza a compressione:

dopo ventotto giorni . . . . 500 kg/cm²
dopo novanta giorni . . . . 650 »

C) AGGLOMERANTI CEMENTIZI

a) *a lenta presa*

resistenza a trazione:

dopo sette giorni . . . . 19 kg/cm²
dopo ventotto giorni . . . . 23 »

resistenza a compressione:

dopo sette giorni . . . . 210 kg/cm²
dopo ventotto giorni . . . . 350 »

b) *a rapida presa*

resistenza a compressione su pasta normale (v. art. 7):

dopo sette giorni . . . . 13 kg/cm²

resistenza a compressione su pasta normale:

dopo sette giorni . . . . 130 »

D) CALCI IDRAULICHE

a) *calce idraulica naturale o artificiale in polvere*

resistenza a compressione:

dopo ventotto giorni . . . . 50 kg/cm²

b) c) d) *calce eminentemente idraulica naturale o artificiale, calce idraulica artificiale pozzolanica, calce idraulica artificiale siderurgica in polvere*

resistenza a compressione:

dopo ventotto giorni . . . . 100 kg/cm²

Art. 2.

I leganti idraulici debbono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:

A) CEMENTI

a) *portland*

1) Perdita al fuoco . . . . ≤ 5
2) Residuo insolubile . . . . ≤ 3
3) Contenuto di SO_3 . . . . ≤ 3
4) Contenuto di MgO . . . . ≤ 4

b) *pozzolanico*

1) Risultato positivo del saggio di pozzolanicità
2) Perdita al fuoco . . . . ≤ 7
3) Residuo insolubile . . . . ≤ 16
4) Contenuto di SO_3 . . . . ≤ 2,5
5) Contenuto di MgO (sol. in HCl) . . . . ≤ 3

c) *d'alto forno*

1) Perdita al fuoco . . . . ≤ 5
2) Residuo insolubile . . . . ≤ 3
3) Contenuto di SO_3 . . . . ≤ 3
4) Contenuto di MgO (1) . . . . ≤ 7
5) Contenuto di solfo da solfuri . . . . ≤ 2

d) *alluminoso*

1) Perdita al fuoco . . . . ≤ 5
2) Residuo insolubile . . . . ≤ 3
3) Contenuto di SO_3 . . . . ≤ 2,5
4) Contenuto di MgO . . . . ≤ 3
5) Contenuto di Al_2O_3 . . . . ≥ 35

B) CEMENTI PER COSTRUZIONE DI SBARRAMENTI DI RITENUTA IN CALCESTRUZZO

I requisiti chimici devono rispondere a quanto previsto nel comma *A*) di questo articolo a seconda che si tratti di portland, pozzolanico od alto forno.

C) AGGLOMERANTI CEMENTIZI

1) Contenuto di SO_3 . . . . ≤ 3
2) Contenuto di MgO . . . . ≤ 4

D) CALCI IDRAULICHE

1) Contenuto di MgO . . . . ≤ 5

Art. 3.

I leganti idraulici non debbono lasciare sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 mm (0,18 UNI 2331) un residuo superiore al 2 %.

Art. 4.

I *cementi* e gli *agglomeranti cementizi* non debbono dare nella prova di indeformabilità, descritta nell'art. 8, comma *A*), un'apertura delle pinze superiore a 10 mm.

Inoltre i *cementi d'alto forno* contenenti più del 7 % di MgO non debbono dare nella prova di espansione in autoclave, condotta secondo quanto previsto nell'art. 8, comma *B*), una dilatazione superiore a 0,50 %.

Le *calci idrauliche* debbono rispondere alle prove di stabilità di volume descritte nell'art. 8, comma *C*).

---

(1) E' ammesso per il cemento d'alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7 %, purchè detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma B).

Art. 5.

Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:

A) CEMENTI

a) b) c) *portland, pozzolanico e d'alto forno*:

inizio presa: non prima di quarantacinque minuti;
termine presa: non dopo dodici ore;

a') b') c') *portland, pozzolanico e d'alto forno ad alta resistenza*:

inizio presa: non prima di quarantacinque minuti;
termine presa: non dopo dodici ore;

d) *alluminoso*:

inizio presa: non prima di trenta minuti;
termine presa: non dopo dieci ore.

B) CEMENTI PER COSTRUZIONE DI SBARRAMENTI DI RITENUTA IN CALCESTRUZZO

I tempi di presa devono rispondere a quanto previsto nel comma *A*), *a*), *b*), *c*) di questo articolo per i cementi: portland, pozzolanico o d'alto forno.

C) AGGLOMERANTI CEMENTIZI

a) *a lenta presa*

inizio presa: non prima di quarantacinque minuti;
termine presa: non dopo dodici ore;

b) *a rapida presa*

inizio presa: almeno un minuto;
termine presa: al più trenta minuti.

D) CALCI IDRAULICHE

Tutte le calci idrauliche in polvere debbono iniziare la presa tra le due e le sei ore dall'inizio dell'impasto ed averla già compiuta dalle otto alle quarantotto ore dal medesimo.

CAPO II — *Modalità di prova*

Sezione I. - PROVE FISICHE

Art. 6.

Il controllo della finezza viene effettuato con lo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 mm (0,18 UNI 2331) mosso a mano od a macchina. La prova si deve eseguire due volte operando ogni volta su 100 g di legante essiccato a 110 °C circa fino a peso costante. La stacciatura è finita quando nell'intervallo di due minuti il peso della materia passata non supera 0,2 g.

Art. 7.

Si definisce *pasta normale* la miscela di legante idraulico ed acqua in proporzioni tali che, posta in un anello tronco conico di ebanite (avente diametro interno di 9 cm alla base superiore e di 8 cm alla base inferiore e profondità di 4 cm) disposto su una lastra di vetro, e fatta discendere lentamente e senza scosse nel centro di esso la sonda di consistenza, questa si arresti a 6 mm dal fondo dell'anello. La sonda suddetta deve essere di metallo, di forma cilindrica, del diametro di 1 cm con superficie levigata, terminare con una sezione piana ortogonale al suo asse, pesare 300 g ed essere portata da un apparecchio che permette la misura dello spessore della pasta che rimane fra l'estremità inferiore della sonda e la lastra di vetro. Per eseguire questa prova la sonda viene appoggiata alla superficie della pasta e lasciata poi penetrare liberamente. Per determinare l'acqua necessaria a confezionare la pasta normale, si distendono sotto forma di ciambella sopra una lastra pulita di vetro o di metallo 400 g di legante versandovi nel mezzo, ed in una sola volta, una certa quantità di acqua potabile; indi si impasta energicamente con una spatola per tre minuti, contati dall'istante del versamento dell'acqua. Con la pasta ottenuta si riempie immediatamente l'anello tronco-conico e si fa la prova con la sonda ripetendo l'operazione sino a stabilire la quantità di acqua con la quale si ottiene la pasta normale. Per confezionare la pasta normale degli agglomeranti cementizi a rapida presa si procede nel modo sopraindicato impiegando ancora 400 g di agglomerante, ma riducendo la durata dell'impasto ad un minuto.

Tutte le operazioni suindicate debbono essere fatte in un ambiente a temperatura compresa tra 18 e 20 °C, avente umidità relativa non minore del 75 %. Entro questi limiti di temperatura devono essere comprese la temperatura dell'acqua e quella del legante.

Art. 8.

A) PROVA DI INDEFORMABILITÀ

Per l'esecuzione della prova di indeformabilità sui *cementi* e gli *agglomeranti cementizi* si usano stampi cilindrici aventi 3 cm di diametro interno e 3 cm di altezza, confezionati con lamiera di ottone avente uno spessore di circa 0,5 mm, aperti secondo una generatrice e portanti da ciascuna parte della fessura un ago di 15 cm (vedi Fig. 1). Gli stampi sono riempiti di *pasta normale* avendo cura che le punte degli aghi non vengano divaricate e dopo ventiquattro ore di stagionatura in

Fig. 1 — Stampo per la prova di indeformabilità (Pinza di Le Chatelier). *Dimensioni in mm.*

ambiente a temperatura compresa tra 18 e 20 °C, avente umidità relativa non minore del 75 %, vengono immersi in acqua a temperatura compresa tra i 18 e 20 °C che è poi progressivamente riscaldata all'ebollizione in circa mezz'ora. Sono mantenuti in tale stato per tre ore e poi raffreddati fino alla temperatura ambiente. Gli stampi suddetti non debbono restare a contatto delle pareti e del fondo del recipiente che li contiene. Finita la prova, il distacco delle punte, espresso in millimetri, misura il rigonfiamento della massa del legante sottoposto al trattamento descritto.

B) PROVA DI ESPANSIONE IN AUTOCLAVE

Per l'esecuzione della prova di espansione in autoclave si usano provini con sezione quadrata da 25 mm di lato e di effettiva lunghezza di 250 mm confezionati in stampi prismatici le cui testate di estremità debbono essere predisposte in modo da poter alloggiare dei piolini (vedi Fig. 2) all'atto della confezione.

Gli stampi sono riempiti di pasta normale in uno o due strati avendo cura di assestare mediante un adeguato pestello di ottone la pasta di ogni strato, particolarmente in corrispondenza dei piolini ed alla fine di lisciare la superficie con una spatola.

Dopo confezione i provini vengono conservati negli stampi in ambiente a temperatura compresa tra 18 e 20 °C ed umidità relativa non minore del 90 % per 24 ore ± 30 minuti e quindi sformati, misurati in lunghezza facendo uso di un estensimetro munito di comparatore con divisioni di 1/100 mm. Subito i provini vengono collocati in autoclave a temperatura ambiente su un porta provini in modo che tutti i lati dei provini stessi siano esposti al vapore saturo.

L'autoclave deve contenere una quantità sufficiente di acqua per mantenere un'atmosfera di vapore saturo durante l'intero periodo della prova. Normalmente dal 7 al 10 % del volume dell'autoclave deve essere occupato dall'acqua.

Fig. 2 — Stampo in acciaio per confezione provini da 25 × 25 per prove di espansione in autoclave.

La temperatura dell'autoclave deve salire ad una velocità tale da portare la pressione del vapore a 20 ± 0,5 atm in 47 ÷ 75 minuti dall'inizio del riscaldamento. La pressione di 20 atm deve essere mantenuta per tre ore. Al termine, si ferma il riscaldamento e si raffredda l'autoclave ad una velocità tale da raggiungere 0,5 atm dopo 1h30m e quindi si scarica lentamente la pressione residua.

I provini tolti dall'autoclave devono essere immersi immediatamente in acqua preriscaldata ad una temperatura ≥ 90 °C, dopo di che si abbassa la temperatura dell'acqua stessa fino a 20 °C in 20 minuti mediante aggiunta di acqua fredda.

I provini vengono mantenuti nell'acqua a 20 °C per un ulteriore periodo di 15m; si asciugano le superfici e si misura nuovamente la loro lunghezza.

Ai fini della prova interessa l'aumento di lunghezza del provino che viene espresso come percentuale della lunghezza iniziale ed indicato con la precisione dello 0,01 %.

Nel caso di contestazione, la prova viene ripetuta su altro campione dello stesso cemento, purchè non siano trascorsi più di 28 giorni dalla prima prova, ed eseguita su tre provini. La media della variazione di lunghezza dei tre provini viene registrata come espansione in autoclave del provino.

C) Prova di stabilità di volume

La prova di stabilità di volume per la *calce idraulica naturale in zolle*, la *calce idraulica naturale o artificiale* e la *calce eminentemente idraulica naturale o artificiale*, si esegue nella maniera seguente: a 20 g del prodotto in esame si aggiungono 100 g di *sabbia normale* (v. art. 10), e tanta acqua da realizzare una malta di buona plasticità. Si stende questa sopra una lastra di vetro fino a formare uno strato di forma quadrata avente circa 6 mm di spessore e circa 10 cm di lato; lo spessore deve essere costante fino ai bordi. Il tutto viene posto in ambiente aerato e a temperatura compresa fra 18 e 20 °C con umidità relativa non minore del 75 % per ventiquattro ore, quindi sospeso in un recipiente coperto, parzialmente riempito di acqua in modo che questa possa bollire senza toccare la malta. Si porta gradualmente l'acqua all'ebollizione e si mantiene questa per sei ore in modo che la galletta resti circondata dal vapore per tutto il tempo indicato. Dopo raffreddamento nello stesso recipiente, si procede all'esame della galletta che non deve presentare né fessurazioni né rigonfiamenti.

Per la prova di stabilità di volume per la *calce idraulica artificiale pozzolanica* e per la *calce idraulica artificiale siderurgica*, si procede come segue: con la pasta normale preparata secondo l'art. 7, si confezionano due focacce (gallette) di forma circolare aventi il diametro di 10-15 cm e lo spessore pari a 1-2 cm verso il centro, decrescente poi verso il perimetro fino a pochi mm (circa 5). Le focacce sono conservate per quarantotto ore in ambiente a temperatura compresa fra 18 e 20 °C con umidità relativa non minore del 75 %. Dopo 48 ore le due focacce sono immerse in acqua a temperatura compresa fra 18 e 20 °C, che viene progressivamente riscaldata all'ebollizione in circa mezz'ora; vi sono mantenute per tre ore e poi lasciate raffreddare con l'acqua stessa fino alla temperatura ambiente. Ritirate dall'acqua, le focacce non debbono presentare fessurazioni né rigonfiamenti.

Art. 9.

Le prove di presa si eseguono su *pasta normale* posta nell'anello tronco conico già descritto, tenuto in ambiente a temperatura compresa fra 18 e 20 °C e avente umidità relativa non minore del 75 %. La prova consiste nello stabilire, in funzione del tempo, di quanto affonda nella pasta un ago di acciaio (detto ago di Vicat) cilindrico, liscio, con la sezione terminale piana e ortogonale all'asse, del diametro di 1,13 mm, che trasmetta un carico di 300 g. Si definisce inizio della presa il momento in cui il suddetto ago si arresta a distanza di 3 mm dalla lastra di vetro, e termine della presa il momento in cui l'ago è sopportato dalla pasta senza che vi penetri più di 0,5 mm.

I tempi occorrenti affinchè avvengano l'inizio e il termine della presa sono calcolati a partire dall'inizio dell'operazione dell'impasto. L'ago viene appoggiato alla superficie della pasta e lasciato poi penetrare liberamente in essa.

Art. 10.

Le prove di trazione e di compressione debbono essere effettuate su malta confezionata con sabbia normale.

Per sabbia normale si intende quella estratta dalla cava situata sulla sponda del lago di Massaciuccoli in territorio del comune di Viareggio, frazione di Torre del Lago.

Detta sabbia deve presentare granulometria tale che almeno il 90 % in peso risulti contenuto tra lo staccio formato con tela unificata avente apertura della maglia di 1,25 mm (1,25 UNI 2331) e lo staccio formato con tela unificata avente apertura della maglia di 0,80 mm (0,80 UNI 2331). Inoltre almeno il 99 % in peso dovrà risultare contenuto fra gli stacci di guardia formati con tele 0,63 e 1,60 UNI 2331.

La sabbia inoltre non deve contenere più dello 0,5 % (in peso) di materiale finissimo, e cioè passante allo staccio con tela unificata avente apertura della maglia di 0, 18 mm (0,18 UNI 2331), operando la stacciatura in corrente d'acqua. Questa sabbia deve essere priva di impurezze organiche in modo da risultare rispondente al saggio di purezza effettuato secondo le modalità riportate nell'allegato 1. Si chiama malta normale l'impasto ottenuto aggiungendo una opportuna quantità di acqua ad una miscela costituita da una parte in peso di legante e da tre parti di sabbia normale.

La quantità di acqua necessaria a preparare la malta deve essere indicata dallo stabilimento produttore. Nel caso che questa indicazione manchi si confeziona la malta con una quantità di acqua uguale al 7,5 % del peso della miscela secca.

Per la confezione dei provini per le prove di trazione e di compressione si pongono in una bacinella 500 g di legante e 1500 g di sabbia normale. Si mescolano a secco per un minuto, indi viene aggiunta l'acqua e si mescola per un altro minuto. La miscela viene poi posta, per ultimare l'impasto, in una mescolatrice a bacinella e mola rotante facendo percorrere alla bacinella venti giri in due minuti e mezzo. La bacinella deve avere il diametro medio di 40 cm. La mola deve avere il peso di 20 kg circa, compreso l'albero che la porta, il diametro di 20 cm, lo spessore di 8 cm e terminare alla periferia con una sagoma circolare. La distanza verticale della mola rotante dal fondo della bacinella mobile deve essere compresa tra 5 e 8 mm. Con tale quantitativo di malta normale si confezionano due provini a trazione e due provini a compressione. Queste operazioni debbono essere eseguite tra 18 e 20 °C in ambiente ad umidità relativa non minore del 75 %.

Tolleranza d'usura - Il pezzo dovrà essere sostituito quando la quota indicata avrà raggiunto la misura di 22,8.

Fig. 3 — PROVA DI TRAZIONE - Stampo in 2 pezzi in acciaio; durezza sulle superfici interne 60 C Rockwell.

Art. 11.

Le prove a trazione si effettuano con le seguenti modalità:

a) *cementi e agglomeranti cementizi a lenta presa*

La malta normale, nella quantità di 185 g, viene versata nel copristampo avente la forma dello stampo sottostante, con apertura centrata in modo che il cuscinetto metallico non possa battere sul bordo dello stampo stesso. Il copristampo deve essere premuto da appositi dispositivi contro lo stampo in modo da evitare spostamenti relativi durante la manipolazione e la battitura della malta. La malta passata nello stampo viene assestata a mano, a mezzo di spatola.

La qualità del materiale, le forme, le dimensioni (con relative tolleranze di fabbricazione e di usura) dello stampo, del copristampo e del cuscinetto debbono essere quelle indicate nelle allegate Figg. 3, 4, 5.

Lo stampo avente la sezione trasversale minima di 5 cm² è costituito da 2 pezzi e rinchiuso in un porta stampo. Tra stampo e porta stampo è inserita una piastrina in acciaio a superficie piana e rettificata dello spessore di 5 mm ed avente una larghezza di 4 mm inferiore alla larghezza dello stampo e lunghezza di 15 mm superiore alla lunghezza dello stampo con tolleranze ± 0,5 mm.

La malta viene battuta nel tempo di circa tre minuti mediante 120 colpi di maglietto del peso di 2 kg cadente dall'altezza di 0,25 m. Il cuscinetto metallico, su cui batte il maglietto, deve avere le facce superiore ed inferiore piane e parallele, l'altezza di 5 cm circa. Ultimata la battitura, si toglie con precauzione l'eccesso della malta livellando la superficie del provino con una spatola.

Queste operazioni debbono essere eseguite in ambiente a temperatura compresa tra 18 e 20 °C ed a umidità relativa non minore del 75 %. I provini debbono rimanere negli stampi appoggiati sulle piastrine ed essere conservati per ventiquattro ore in ambiente a temperatura compresa tra i 18 e 20 °C,

Tolleranza d'usura - Il pezzo dovrà essere sostituito quando la quota indicata avrà raggiunto la misura di 22,2.

Fig. 4 — PROVA DI TRAZIONE - Copristampo in 2 pezzi in acciaio; durezza sulle superfici interne 60 C Rockwell. (*1* ≌ *3*).

Tolleranza d'usura - Il pezzo dovrà essere sostituito quando la quota indicata avrà raggiunto la misura di 21,2.

Fig. 5 — PROVA DI TRAZIONE - Cuscinetto in acciaio: peso kg 1; durezza su tutte le superfici 60 C Rockwell. ($l_1 \cong 50$ $l_2 \cong 30$).

avente umidità relativa non minore del 90 %, salvo per le calci idrauliche in polvere per le quali la permanenza negli stampi è prolungata a quarantotto ore. Trascorso tale periodo di tempo i provini sono sformati e posti a stagionare in acqua potabile. L'acqua, che deve coprire i provini immersi e avere un volume almeno tre volte superiore a quello dei provini e una temperatura compresa tra 18 e 20 °C, deve essere rinnovata ogni sette giorni. I provini debbono essere tolti dall'acqua all'atto delle prove di rottura ed asciugati con carta bibula o con panno asciutto. L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere regolato in modo che lo sforzo di trazione sia continuo e cresca in ragione di 1,0 kg/cm² sec. La forma delle branche di attacco e la dima, per il controllo dell'usura, debbono essere quelle indicate nella Fig. 6. Ciascuna prova comporta la rottura di sei provini e si assume come resistenza la media dei quattro valori maggiori.

b) *agglomeranti cementizi a rapida presa*

La pasta normale, confezionata secondo i dettami esposti nell'art. 7, viene collocata nella forma sopra citata in quantità sufficiente per riempirla in una sola volta, assestandovela con spatola in modo da non lasciare dei vani. Si battono quindi dei piccoli colpi sia sopra che lateralmente alla forma affinchè l'impasto si assesti e ne vengano scacciate le bolle d'aria. Dopo di che si toglie con la spatola la materia eccedente, senza esercitare alcun sforzo di pressione, e si liscia convenientemente la superficie. I provini così formati vengono conservati nelle forme per trenta minuti in ambiente a temperatura compresa tra 18 e 20 °C ed avente umidità relativa non minore del 75 %. Trascorso questo periodo di tempo i provini vengono sformati ed immersi in acqua potabile. Per le successive operazioni si debbono osservare le stesse modalità più sopra descritte a riguardo dei leganti a lenta presa.

Fig. 6 - PROVA DI TRAZIONE - Branche in ghisa temperata e particolare della dima.

Art. 12.

Le prove di compressione si effettuano con le seguenti modalità:

a) *cementi ed agglomeranti cementizi a lenta presa e calci idrauliche*

La malta normale nella quantità di 860 g viene versata nel copristampo, avente la forma dello stampo sottostante, con apertura centrata in modo che il cuscinetto metallico non possa battere sul bordo dello stampo stesso. Il copristampo deve essere premuto da appositi dispositivi contro lo stampo in modo da evitare spostamenti relativi durante la manipolazione e la battitura della malta. La malta passata nello stampo viene assestata a mano, a mezzo di spatola.

La qualità del materiale, le forme, le dimensioni (con relative tolleranze di fabbricazione e di usura) dello stampo, del copristampo e del cuscinetto debbono essere quelle indicate nelle Figg. 7, 8, 9.

Lo stampo, della sezione di cm² 50, costituito da 4 pezzi, è racchiuso in un porta stampo. Tra stampo e portastampo è inserita una piastrina in acciaio a superfici piane e rettificate dello spessore di 5 mm., della larghezza di 96 mm. e della lunghezza di 115 mm. con tolleranza di $\pm$ 0,5 mm. La malta viene battuta nel tempo di circa quattro minuti mediante 160 colpi di maglietto del peso di 3 kg cadente dall'altezza di 0,50 m. Il cuscinetto metallico, su cui batte il maglietto, deve avere le facce superiore ed inferiore piane e parallele, l'altezza di 10 cm circa, il lato della faccia inferiore di 68,5 mm che può ridursi per usura fino a 67,5 mm ed il peso di 2,5 kg con tolleranza in meno di 50 g.

Per le altre modalità si devono osservare le stesse Norme stabilite per le prove a trazione.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere regolato in modo che lo sforzo di pressione cresca con continuità in ragione di 20 kg/cm² sec. Lo sforzo di pressione deve esercitarsi perpendicolarmente a due delle facce opposte che sono

Tolleranza d'usura - Il pezzo dovrà essere sostituito quando avra raggiunto la quota di 70,9.

Fig. 7 — Prova di compressione - Stampo in acciaio scomponibile in 4 pezzi; durezza sulle superfici interne 60 C Rockwell.

Tolleranza d'usura - Il pezzo dovrà essere sostituito quando la distanza fra le facce interne avrà raggiunto la quota di 69,4.

Fig. 8 — Prova di compressione - Copristampo in acciaio, durezza sulle superfici interne 60 C Rockwell.

state a contatto con le pareti laterali della forma. Ciascun esperimento esige la rottura di sei provini; si assume come resistenza definitiva la media dei quattro valori maggiori.

b) *agglomeranti cementizi a rapida presa*

La pasta normale confezionata secondo i dettami esposti nell'art. 7 viene collocata nella forma cubica sopra descritta in quantità sufficiente per riempirla in una sola volta assestandovela con una spatola in modo da non lasciare dei vani. Le modalità già descritte per la preparazione dei provini da sperimentare a trazione valgono anche per i provini da sperimentare a compressione. Per le successive operazioni si debbono osservare le stesse modalità stabilite per i leganti a lenta presa.

Tolleranza d'usura - Il pezzo dovrà essere sostituito quando il lato del quadrato di base avrà raggiunto la quota di 68.

Fig. 9 — PROVA DI COMPRESSIONE - Cuscinetto in acciaio; Peso kg 2,5; durezza sulle superfici 60 C Rockwell.

Sezione II. - PROVE CHIMICHE

Art. 13.

Le prove chimiche per il *cemento portland* si eseguono nel modo seguente:

1) *Determinazione della perdita al fuoco*

2 g di cemento, posti in un crogiuolo di platino con coperchio, vengono scaldati per trenta minuti alla temperatura di 950 ± 10 °C. Si lascia raffreddare in essiccatore per quindici minuti e si pesa. La diminuzione di peso, espressa in percentuale, costituisce la perdita al fuoco.

2) *Determinazione del residuo insolubile*

Alcuni grammi di cemento vengono ulteriormente polverizzati in mortaio di agata in modo da eliminare qualsiasi residuo sullo staccio formato con tela metallica avente apertura di maglie 0,09 mm (0,09 UNI 2331).

2 g di cemento così raffinato vengono addizionati a 100 cm^3 di acqua distillata entro un becker da 400 cm^3; quindi, agitando con continuità, si aggiungono 50 cm^3 di acido cloridrico diluito (1 : 1). Sempre agitando, per evitare la formazione di grumi, si porta rapidamente all'ebollizione e quindi si mette su bagnomaria per cinque minuti. Subito dopo si filtra rapidamente lavando il residuo con acqua calda fino a reazione neutra. Il filtrato servirà per la determinazione di SO_3, di cui al comma 3). Il filtro con il suo contenuto viene posto in una capsula di porcellana insieme con 60 cm^3 di una soluzione di NA_2CO_3 al 5 %, si mantiene per circa quindici minuti e poi si riscalda fino presso all'ebollizione per altri quindici minuti.

Si filtra, si lava con acqua distillata calda, indi con 100 cm^3 di soluzione diluita (1 : 9) di acido cloridrico ed infine con acqua distillata calda fino a reazione neutra. Si pone il filtro con il precipitato in un crogiuolo di platino, si incenerisce lentamente la carta del filtro e si calcina per quindici minuti a 900-950 °C.

Il peso ottenuto, espresso in percentuale, costituisce il residuo insolubile.

3) *Determinazione di* SO_3

Il filtrato del residuo insolubile, che è stato conservato a parte, viene scaldato all'ebollizione ed addizionato di 20 cm^3 di una soluzione bollente di cloruro di bario al 10 %. Si fa bollire per dieci minuti e si lascia riposare a caldo su bagnomaria, fino a quando il precipitato sia completamente sedimentato. Si filtra e si lava con acqua calda fino a scomparsa della reazione dei cloruri. Terminata la filtrazione si portano filtro e precipitato in un crogiuolo di platino, si incenerisce lentamente la carta da filtro e poi si calcina per dieci minuti a 900-950 °C. Si lascia raffreddare in essiccatore e si pesa.

Il peso ottenuto, moltiplicato per 0,343, dà la quantità di SO_3 contenuta in 2 g di cemento. Da tale quantità viene calcolata la percentuale presente.

4) *Determinazione di* MgO

Si pesano 1 g di cemento e 3 g di cloruro ammonico (NH_4Cl); si miscela il tutto accuratamente in un becker di vetro da 150 cm^3 e si distribuisce con regolarità la sostanza sul fondo. Si ricopre il becker con un vetro da orologio e si introducono lentamente, per mezzo di una pipetta, 10 cm^3 di HCl concentrato che si fa scorrere lungo la parete. Si agita la massa usando una bacchetta di vetro per disgregare i grumi che si sono formati ed il becker, munito del suo coperchio, è posto su un bagnomaria per trenta minuti. Durante questo tempo il contenuto del becker viene frequentemente agitato con la bacchetta di vetro per evitare la formazione di grumi.

Si addiziona il residuo che si trova sul fondo del becker con circa 50 cm^3 di acqua distillata calda e lo si filtra raccogliendo il filtrato in un becker da 400 cm^3.

Si lava il filtro con il suo contenuto, due volte con soluzione calda di acido cloridrico al 5 % ed in seguito con acqua distillata calda fino alla scomparsa della reazione dei cloruri. Al filtrato, portato a 200 cm^3, si aggiungono 20 cm^3 di una soluzione satura di acido ossalico e quindi si scalda all'ebollizione. Si aggiunge poi ammoniaca in eccesso in modo da precipitare i sesquiossidi contemporaneamente alla calce.

Si lascia depositare il precipitato e si filtra senza lavare; si riprende il precipitato dal filtro e lo si raccoglie nello stesso becker lavando con acqua fredda. Il precipitato viene sciolto con acido cloridrico diluito (200 cm^3 di acqua + 5 cm^3 di acido concentrato) effettuando quindi la precipitazione una seconda volta nella stessa maniera. Si filtra ed il filtrato si unisce a quello precedente in un becker da 600-800 cm^3. Si precipita la magnesia con 10 cm^3 di una soluzione di fosfato di ammonio al 25 % e di ammoniaca (10 cm^3 di ammoniaca concentrata per 100 cm^3 di soluzione). La precipitazione si ritiene completa dopo una forte agitazione per trenta minuti, oppure lasciando depositare il precipitato per ventiquattro ore. Si filtra e si lava il precipitato con acqua fredda contenente il 5 % di ammoniaca. Il filtro ed il precipitato sono inceneriti in un crogiuolo di porcellana e calcinati per quindici minuti alla temperatura di 900-950 °C. Dopo raffreddamento nell'essiccatore si pesa il pirofosfato di magnesio così ottenuto. Il peso ottenuto, moltiplicato per 0,3623, dà la quantità di MgO presente, dalla quale si calcola la sua percentuale nel cemento.

Art. 14.

Le prove chimiche per il *cemento pozzolanico* si eseguono nel modo seguente:

1) *Saggio di pozzolanicità*

In una beuta di vetro neutro della capacità di 300 cm^3 vengono versati, con una pipetta, 100 cm^3 di acqua distillata. La beuta con l'acqua viene posta in un termostato a 40 °C per circa un'ora, in modo da uniformare la temperatura del sistema.

Per facilitare, a prova ultimata, il distacco della pasta di cemento dal fondo della beuta, è consigliabile paraffinarne l'interno con circa 20 g di paraffina, facendo solidificare l'eccesso di questa sul fondo della beuta collocata su un piano orizzontale.

Si versano quindi nella beuta, per mezzo di un imbuto asciutto a collo largo, 20 ± 0,01 g del cemento in esame. Subito dopo si chiude la beuta con un tappo di gomma o di sughero paraffinato, assicurandolo possibilmente alla beuta stessa con una legatura. Si agita energicamente per venti secondi, in modo da impedire che rimangano grumi di cemento aderenti al fondo, si ripone la beuta nel termostato a 40 °C curando che il fondo sia orizzontale, onde lo strato di cemento che si deposita dalla sospensione abbia in ogni punto circa lo stesso spessore.

Per evitare un sensibile abbassamento di temperatura durante l'impasto si deve fare in modo che tutte le operazioni che si eseguono fuori termostato vengano compiute al massimo in due-tre minuti.

Alle scadenze successivamente indicate la soluzione viene rapidamente filtrata attraverso un crogiuolo a setto poroso di media porosità. Il filtrato viene raccolto in una beuta a tappo smerigliato e lasciato raffreddare a temperatura ambiente. Indi si prelevano, con una pipetta tarata, 50 cm^3 di soluzione e su di essi si determina l'alcalinità totale con acido cloridrico N/10 usando metilarancio come indicatore. Nella stessa soluzione, previamente alcalinizzata con ammoniaca, viene dosato il calcio volumetricamente come ossalato, avendo cura di lavare con acqua fredda il precipitato. Per la titolazione si impiega una soluzione di permanganato N/20.

I dati ottenuti, espressi in m moli/litro, si riportano sul grafico allegato (Fig. 10), verificando se il punto rappresentativo della concentrazione di calce in funzione dell'alcalinità si trova al disopra o al disotto dell'isoterma di solubilità.

Il saggio deve ritenersi positivo quando la concentrazione di calce risulta al disotto di detta curva.

La prova viene eseguita dopo una stagionatura di otto giorni a 40 °C nelle condizioni sopra indicate. Qualora dopo tale stagionatura il punto rappresentativo cada sull'isoterma o nelle sue immediate vicinanze, rendendo il risultato del saggio incerto, è ammessa una prova di conferma dopo stagionatura di quindici giorni. In questo caso il saggio deve risultare nettamente positivo.

2) *Determinazione della perdita al fuoco*

Si opera come prescritto all'art. 13, comma 1.

3) *Determinazione del residuo insolubile*

Si prendono 5 g di cemento e si polverizzano in mortaio di agata fino a che tutti i 5 g passano per lo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,09 mm (0,09 UNI 2331). Si prende 1 g di materiale così polverizzato, si

Fig. 10 — SAGGIO DI POZZOLANICITÀ PER IL CONTROLLO DEI CEMENTI POZZOLANICI - Solubilità di $Ca(OH)_2$ in presenza di alcali a 40 °C.

disperde in 25 cm^3 di acqua, agitando con bacchetta di vetro, poi si attacca con 40 cm^3 di acido cloridrico (densità = 1,10) in capsula, e si fa evaporare sino a secchezza su bagnomaria.

L'operazione viene ripetuta con 20 cm^3 di acido cloridrico (densità = 1,12) per altre due volte; il residuo dell'ultima evaporazione viene ripreso con 100 cm^3 di acido cloridrico diluito (1:3), si scalda un poco, si filtra e si lava fino ad eliminazione della reazione acida. Il filtrato servirà per la eventuale determinazione di SO_3 e di MgO di cui al comma 4) e al comma 5). Il residuo viene portato in una beuta munita di refrigerante a ricadere, con 100 cm^3 di soluzione di idrato potassico al 25 %; si lascia per sedici ore a temperatura ambiente e poi si mantiene per quattro ore il liquido alcalino in costante ebollizione. Infine si filtra, si lava fino ad eliminazione della reazione alcalina, si secca il residuo e si calcina per venti minuti alla temperatura di 900-950 °C.

Il peso ottenuto, espresso in percentuale, costituisce il residuo insolubile.

4) *Determinazione di* SO_3

Sul filtrato acido ottenuto nella determinazione del residuo insolubile (comma 3) si opera come prescritto per la determinazione di SO_3 per il cemento portland (art. 13, comma 3).

5) *Determinazione di* MgO

Sul filtrato acido ottenuto nella determinazione del residuo insolubile (comma 3) si opera come prescritto per la determinazione di MgO per il cemento portland (art. 13, comma 4).

Art. 15.

Le prove chimiche per il *cemento d'alto forno* si eseguono nel modo seguente:

1) *Determinazione della perdita al fuoco*

Si esegue come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 1) ma operando in corrente di azoto.

2) *Determinazione del residuo insolubile*

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 2).

3) *Determinazione di* SO_3

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 3).

4) *Determinazione di* MgO

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 4).

5) *Determinazione del solfo da solfuri*

Da 1 a 5 g di cemento (secondo il contenuto di solfuri) unitamente a 0,5 g di cloruro stannoso solido ed a 50 cm^3 di acqua, si pongono nel pallone a decomposizione di un apparecchio per determinazioni di solfo nei prodotti siderurgici. Si agita, si chiude il pallone e si effettua la decomposizione con 50 cm^3 di acido cloridrico diluito (1:1).

Si opera in corrente di anidride carbonica facendo assorbire l'idrogeno solforato da una soluzione di acetato di cadmio o di zinco e titolando infine iodometricamente il solfuro metallico formatosi.

Art. 16.

Le prove chimiche per i cementi per costruzioni di sbarramenti di ritenuta in calcestruzzo si eseguono come previsto negli artt. 13, 14 e 15 a seconda che si tratti di portland, pozzolanico o d'alto forno.

Art. 17.

Le prove chimiche per il *cemento alluminoso* si eseguono nel modo seguente:

1) *Determinazione della perdita al fuoco*

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 1).

2) *Determinazione del residuo insolubile*

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 2).

3) *Determinazione di* SO_3

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 3).

4) *Determinazione di* MgO

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 4).

5) *Determinazione di* Al_2O_3

1 g di cemento posto in capsula di porcellana della capacità di circa 300 cm^3 viene trattato con 25 cm^3 di acqua ed agitato con bacchetta di vetro in modo da impedire la presa; si aggiungono poi 25 cm^3 di acido cloridrico diluito (1:1), si rimescola e si evapora a bagnomaria sino a secchezza, agitando di tanto in tanto con bacchetta di vetro il residuo insolubile. Si ripete il trattamento precedente con acido cloridrico e la successiva evaporazione a bagnomaria, e si pone poi la capsula in una stufa regolata a 120 °C lasciandovela per due ore. Si umetta quindi il residuo con acido cloridrico concentrato e si lascia digerire a freddo per quindici minuti. Si riprende infine con 100 cm^3 di acqua, si scalda e si filtra.

Il filtrato proveniente dall'operazione precedente, addizionato di circa 2 g di cloruro ammonico, si porta all'ebollizione in capsula di porcellana, vi si aggiunge qualche goccia di acido nitrico concentrato e si precipita quindi con lieve eccesso di ammoniaca (densità = 0,96), facendo bollire per un minuto. Si filtra e poi si lava con acqua bollente.

Gli idrati, ben lavati, vengono disciolti su filtro in q.b. di acido cloridrico diluito (1:1) caldo (eventualmente con aggiunta di un poco di acqua ossigenata) lavando quindi con acqua calda; la soluzione così ottenuta si neutralizza con ammoniaca (indicatore metilarancio), poi si rende lievissimamente acida con acido cloridrico diluito, si porta a volume con acqua a 300 cm^3 e si addiziona dei seguenti reattivi l'uno dopo l'altro e nell'ordine in cui vengono indicati:

1) 5 cm^3 di HCl diluito (1:1);

2) 20 cm^3 di soluzione di fosfato ammonico al 10 %;

3) 50 cm^3 di soluzione di tiosolfato ammonico al 20 %;

4) 15 cm^3 di acido acetico diluito (1:3).

Si fa bollire ora la soluzione per trenta minuti sostituendo a mano a mano l'acqua che evapora, si filtra subito dopo e si lava a fondo con acqua calda.

Si secca il precipitato col filtro, si pone il tutto in crogiuolo di porcellana, si incenerisce il filtro ed infine si calcina alla temperatura di 900-950 °C fino a peso costante.

Il peso di $AlPO_4$ ottenuto, moltiplicato per 41,78, dà la percentuale di Al_2O_3.

E' da tenere presente che unitamente al fosfato di alluminio precipitano anche le piccole quantità di titanio eventualmente presenti.

Art. 18.

Le prove chimiche per gli *agglomeranti cementizi* si eseguono nel modo seguente:

1) *Determinazione di* SO_3

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 1).

2) *Determinazione di* MgO

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 4).

Art. 19.

Le prove chimiche per le *calci idrauliche* si eseguono nel modo seguente:

Si opera come prescritto per il *cemento portland* (art. 13, comma 4).

ALLEGATO 1

METODO STANDARD PER DETERMINARE L'ACCETTABILITA' DI UNA SABBIA DAL PUNTO DI VISTA DEL CONTENUTO IN MATERIE ORGANICHE

1 - *Scopo della prova* - Questo metodo di prova serve per rilevare approssimativamente la presenza di composti organici dannosi nelle sabbie da usarsi nelle malte e nei calcestruzzi.

2 - *Prelievo dei campioni* - La prova sarà eseguita su un campione rappresentativo di sabbia del peso di 500 g circa, prelevato mediante quadripartizione o a mezzo di campionature.

3 - *Soluzione colorata standard di riferimento* - Si prepari una soluzione colorata standard di riferimento aggiungendo 2,5 cm³ di soluzione al 2 % di acido tannico in alcool al 10 % a 97,5 cm³ di soluzione di idrossido di sodio al 3 %. Porre la soluzione in una bottiglia da 350 cm³, chiuderla, agitare energicamente e lasciarla in riposo per ventiquattro ore.

4 - *Procedimento sperimentale* - *a*) riempire una bottiglia analoga alla precedente, graduata fino a 350 cm³, con il campione di sabbia che si deve provare facendo in modo che questa arrivi alla tacca da 130 cm³.

b) aggiungere la soluzione di idrossido di sodio in H_2O al 3 % fino a che il volume complessivo della sabbia e del liquido raggiunga dopo agitazione la graduazione 200 cm³.

c) chiudere la bottiglia, agitare energicamente, ed indi lasciar riposare per ventiquattro ore.

5 - *Determinazione del colore* - Dopo che la bottiglia è stata in riposo per ventiquattro ore confrontare il colore del liquido ottenuto al disopra del campione di sabbia, previa decantazione con il colore del liquido di riferimento, preparato come al n. 3. Si intende che la comparazione dovrà essere effettuata nelle identiche condizioni rispetto allo spessore del liquido, al recipiente ed alla illuminazione.

Se la soluzione sovrastante la sabbia presenta una colorazione più scura di quella di riferimento ciò significa che il contenuto di materia organica della sabbia esaminata è superiore a quello che si ha nella soluzione campione (e cioè più di 500 parti per milione in termini di acido tannico), pertanto la sabbia non può essere adoperata.

(744)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone in provincia di Siena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Siena si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1150)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Nuoro, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste di Cagliari;

Decreta:

Per la provincia di Nuoro si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Arzana, Bari Sardo, Gairo Nuoro, Girasole, Ierzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Tertenia, Tortolì, Urzulei, Villagrande Strisaili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1148)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966.

Divieto di caccia e uccellagione nelle isole di Capri e Ischia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1962, col quale è stata vietata la caccia e l'uccellagione su tutto il territorio dell'isola di Capri;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1963 che, a modifica di quanto disposto con il citato decreto ministeriale 20 agosto 1962, revoca temporaneamente il divieto suindicato su alcune zone dell'isola di Capri;

Vista la decisione in data 18 maggio 1965, n. 812, con la quale il Consiglio di Stato, per motivi di legittimità, annulla il summenzionato decreto ministeriale 20 agosto 1962;

Viste le lettere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e della Sezione italiana del Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli, rispettivamente in data 23 dicembre 1965 e 27 dicembre 1965 e il voto in data 10 gennaio 1966 del Consiglio nazionale delle ricerche intesi ad ottenere l'immediato ripristino, per motivate esigenze tecniche, del divieto di caccia e di uccellagione nell'isola di Capri e l'estensione del medesimo nell'isola di Ischia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo d'interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, prima di adottare provvedimenti del genere;

Considerato che le isole di Capri e di Ischia hanno le funzioni di luoghi di sosta per la selvaggina migratoria, sia nel passo autunnale che nel ripasso primaverile e quella di basi per il successivo irradiamento di detta selvaggina nel rimanente territorio nazionale;

Considerate, altresì, le esigenze di proteggere la selvaggina stanziale esistente nelle isole che, per la ridotta superficie delle medesime, presenta scarse prospettive di sviluppo, che potrebbero migliorare solo con un'intensa protezione;

Ritenuta l'opportunità di disporre il divieto assoluto e generale di caccia e di uccellagione nelle isole di Capri e di Ischia per un periodo sperimentale di almeno cinque anni, al fine di garantire la sosta ed il successivo irradiamento della selvaggina migratoria e di creare le condizioni per lo sviluppo della selvaggina stanziale esistente nelle isole;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, la caccia e l'uccellagione nelle isole di Capri e di Ischia sono vietate in modo generale ed assoluto sino al 1° gennaio 1971.

I precedenti decreti ministeriali 20 agosto 1962 e 23 aprile 1963 sono annullati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 26 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: CATTANI

(1281)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Dichiarazione di « zona ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » del territorio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 11 marzo 1965;

Vista la nota n. 2296 del 4 dicembre 1965, con la quale il veterinario provinciale di Macerata chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Accertato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato, è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Macerata è dichiarato: « Zona ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(1214)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta « Farmes Farmaceutici », con sede in Messina, per la produzione di specialità medicinali chimiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 gennaio 1951 e 23 febbraio 1951, con i quali la ditta « Farmes » società in nome collettivo, fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Messina, via Samperi n. 5, rispettivamente specialità medicinali chimiche e preparati galenici;

Vista la comunicazione in data 18 novembre 1965, con la quale il socio amministratore ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti commissariali sopracitati alla ditta in parola, avendo l'officina farmaceutica cessato ogni attività produttiva e commerciale;

Visti gli articoli 144 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazione concesse alla officina farmaceutica della ditta « Farmes Farmaceutici », con sede in Messina, via Samperi n. 5, con i decreti commissariali in data 20 gennaio 1951 e 23 febbraio 1951.

Il medico provinciale di Messina è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(1287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Calavino, con sede nel comune di Calavino (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 194, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Calavino, con sede nel comune li Calavino (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Toller Pietro, presidente;

Gianordoli Giovanni, Ricci Roberto, Pizzedaz ing. Arturo, Chistè Silvio, Pedrini Tarcisio e Paris Irmo, membri.

(1003)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1965, n. 20215/5627, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la classificazione e l'alienazione a Losito Stefano, nato in Andria l'otto maggio 1928 e Losito Giovanna, nata in Andria il 18 agosto 1920, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq. 40, riportata in catasto alla particella n. 84-h del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 366.

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1965, n. 20214/5629, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la classificazione e l'alienazione a Frualdo Francesco, nato in Andria il 3 gennaio 1911, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq. 161, riportata in catasto alla particella n. 140-h del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 323.

(1106)

Rinnovo divieto di caccia e uccellagione nella zona della provincia di Salerno

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1966 fino al 30 giugno 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, citato nelle premesse, la caccia e l'uccellagione alla coturnice ed al capriolo nel territorio del comune di Rofrano, delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 20 agosto 1959.

(1217)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'ex campo di volo di Poggio Renatico (Ferrara)

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 agosto 1965, n. 194, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1965 al registro n. 33 Aeronautica, foglio n. 369, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione del campo di volo di Poggio Renatico (Ferrara), distinti nel catasto del comune di Poggio Renatico come segue: particella n. 197, foglio n. 18, mappale n. 15, superficie da dismettere ha. 95.06.90.

(1108)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, la provincia di Nuoro, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.210.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1340)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Francofonte (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.718.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1334)

Autorizzazione al comune di Spirlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Spirlinga (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.810.051, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1336)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.152.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1337)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Erice (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.256.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1338)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Arsoli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.014.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1310)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.882.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.073.609, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1309)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.227.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.434.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1239)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Furci (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.855.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1240)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.536.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1241)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.029.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1242)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.421.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1243)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1244)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1248)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.934.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1249)

Autorizzazione al comune di Incisa in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.906.958, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1250)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.402.081, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1251)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « B.M.A.2 »

L'esplosivo da mina denominato « B.M.A.2 » fabbricato dalla Soc. Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo, già iscritto alla categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto come utilizzabile oltre che per mine a cielo aperto anche per lavori in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi.

(1466)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia lavoratori « Vittoria », con sede in Oggiono (Como)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1966, la Società cooperativa edilizia lavoratori « Vittoria », con sede in Oggiono (Como), costituita per rogito Donegana in data 13 giugno 1957, rep. 20556, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1298)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti S. Michele », con sede in Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1966, la Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti S. Michele », con sede in Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona), costituita per rogito Pasini in data 10 giugno 1951, repertorio 1996, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Michele Potenza.

(1304)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Tra i Produttori Ortofrutticoli della provincia di Chieti - C.O.O.R.T. », con sede in Ortona (Chieti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1966, la Società cooperativa agricola « Tra i Produttori Ortofrutticoli della provincia di Chieti - C.O.O.R.T. », con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito Cieri in data 18 febbraio 1952, rep. n. 6213, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Granata, domiciliato in viale G. Amendola, 358-*bis*.

(1297)

Scioglimento della Società cooperativa mista « Ente cooperativo tra agricoltori della provincia di Latina », con sede in Latina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1966, la Società cooperativa mista « Ente cooperativo tra agricotlori della provincia di Latina », con sede in Latina, costituita per rogito Tosti Croce in data 26 agosto 1952, rep. 4646, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Tommaso Stabile.

(1299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	624,93	624,90	624,95	624,90	624,85	624,905	624,85	624,85	624,90
$ Can.	580,76	580,60	580,75	580,75	580,50	580,60	580,60	580,60	580,60	580,65
Fr. Sv.	144,27	144,26	144,225	144,255	144,25	144,23	144,24	144,29	144,23	144,26
Kr. D.	90,61	90,60	90,58	90,585	90,60	90,59	90,585	90,59	90,59	90,60
Kr. N.	87,45	87,45	87,45	87,44	87,50	87,45	87,43	87,46	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,835	120,88	120,88	120,875	120,87	120,84	120,875	120,87	120,84	120,85
Fol.	172,495	172,43	172,45	172,43	172,40	172,47	172,45	172,50	172,47	172,44
Fr. B.	12,57	12,57	12,5650	12,5650	12,565	12,57	12,5635	12,57	12,57	12,565
Franco francese	127,49	127,51	127,51	127,505	127,47	127,47	127,50	127,50	127,47	127,47
Lst.	1751,80	1751,50	1751,40	1751,40	1751,375	1751,50	1751,30	1751,50	1751,50	1751,50
Dm. occ.	155,60	155,61	155,62	155,59	155,59	155,59	155,595	155,60	155,59	155,61
Scell. Austr.	24,16	24,165	24,1610	24,1710	24,15	24,16	24,171	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,87	21,71	21,87	21,8425	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,4260	10,43	10,42	10,425	10,43	10,42	10,425

Media dei titoli dell'11 febbraio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,65
» 5 % (» 1° aprile 1969)	102,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,927
1 Dollaro canadese	580,675
1 Franco svizzero	144,247
1 Corona danese	90,585
1 Corona norvegese	87,435
1 Corona svedese	120,875
1 Fiorino olandese	172,44
1 Franco belga	12,564
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1751,35
1 Marco germanico	155,592
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,856
1 Peseta Sp.	10,423

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di fabbricazione per il trasferimento dell'abitato di Erto e Casso nel comune di Ponte nelle Alpi (Belluno).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 380, in data 24 gennaio 1966, è stato approvato il piano di fabbricazione per il trasferimento parziale dell'abitato di Erto e Casso nel comune di Ponte nelle Alpi, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a' termini dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(1218)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi Trasferimento in altra provincia di autocarri autorizzati

Ai sensi del'art. 4 — secondo comma — del decreto ministeriale 16 maggio 1953, si dispone che, per l'anno 1966, il numero delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi rilasciabili, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, in ogni Provincia, per autoveicoli, di portata superiore a 50 q.li, già autorizzati e venduti da persone residenti in Provincia diversa, sia contenuto nel limite massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni — risultante dalle statistiche dell'Ente autotrasporti merci — esistenti per autoveicoli di portata superiore ai 50 q.li alla data del 31 dicembre 1965 nella Provincia di nuova immatricolazione.

(1452)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Bono, nato a Ascoli Piceno il 13 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna il 3 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1306)

Il dott. Mario Francesco Golemme, nato a San Martino di Finita (Cosenza) il 21 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma il 16 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1307)

Il dott. Rosario Frezza, nato a Laureana di Borrello (Reggio Calabria) il 28 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Messina il 7 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(1308)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Pianosa (gruppo 8°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Pianosa (gruppo 8°);

Atteso che, tale concorso è andato deserto;

Ravvisata la necessità di bandire un nuovo concorso;

Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497,

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Pianosa, con la retribuzione iniziale di L. 690.900 annue lorde (gruppo 8°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Firenze.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli spiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta bollata, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di Leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale, risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1966
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 200 — SALLUCCI

(893)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della prima graduatoria di merito, concernente l'assunzione nelle Ferrovie dello Stato degli allievi della Scuola professionale (laureati in ingegneria) provenienti dal concorso pubblico indetto con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, n. 1/A/G/4/2 in data 17 luglio 1964, risultati idonei agli esami finali del corso.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1965, (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 1965, n. 6164, concernente l'approvazione della prima graduatoria di merito, relativa all'assunzione degli allievi della Scuola professionale risultati vincitori del pubblico concorso per titoli ed esame colloquio, indetto con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 1/A/G/4/2.

(935)

Avviso relativo alla pubblicazione della seconda graduatoria di merito, concernente l'assunzione nelle Ferrovie dello Stato degli allievi della Scuola professionale (laureati in ingegneria) provenienti dal concorso pubblico indetto con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, n. 1/A/G/4/2 in data 17 luglio 1964, risultati idonei agli esami finali del corso.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1965 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 ottobre 1965, n. 7372, concernente l'approvazione della seconda graduatoria di merito, relativa all'assunzione degli allievi della Scuola professionale risultati vincitori del pubblico concorso per titoli ed esame colloquio, indetto con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 1/A/G/4/2.

(936)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1965, avrà luogo in Palermo presso l'Istituto tecnico «Parlatore», piazza Montevergini, 8, il giorno 28 febbraio 1966, con inizio alle ore 9.

(1453)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade — rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1965, n. 8548 — avranno luogo a Roma nei giorni 21, 22 e 23 marzo 1966 alle ore 8,30 presso i locali del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici — siti in lungotevere Thaon di Revel n. 3.

(1433)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Carolei, Rogliano e San Basile, indetto con decreto del 20 febbraio 1964, n. 1098, modificato con decreto n. 2217 del 13 aprile 1964;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 20 novembre 1965, n. 7872, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 dicembre 1965 e rettificato con successivo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1965;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario indicato in premessa:

1. Guzzo Antonio . . . . . punti 136,895 su 240
2. Tamburi Mariano . . . . » 129,000 »
3. Cerbini Innocenzo . . . . » 126,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Cosenza, addì 31 gennaio 1966

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Carolei, Rogliano e San Basile al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei concorrenti vincitori dei posti predetti;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) il dott. Guzzo Antonio è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Rogliano;

2) Il dott. Tamburi Mariano è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di San Basile;

3) Il dott. Cerbini Innocenzo è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Carolei.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che, in caso contrario saranno considerati rinunciatari.

Gli stessi dovranno prestare promessa di diligenza dinanzi al medico provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Cosenza, addì 31 gennaio 1966

Il Medico provinciale

(1258)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.